



Svolgimento prove concorsuali in modalità telematica

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto legislativo 19/11/2004, n.286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28/03/2003, n. 53;

VISTO l'art.17 del Decreto legislativo 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 relativo alla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 per le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto, approvato e reso esecutivo con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 250, comma 5, secondo il quale *“le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca (...) possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3”*, ossia *“in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità”*;

VISTO altresì l'art. 249 del medesimo decreto legge n. 34, secondo il quale fino al 31 dicembre 2020 le pubbliche amministrazioni possono applicare alle procedure concorsuali *“i principi e criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale”* di cui agli artt. 247 e 248 del medesimo decreto legge, in particolare prevedendo *“a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate”*, nonché la modalità telematica di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2020 n. 25 di autorizzazione all'assunzione a tempo determinato presso l'INVALSI di n. 32 unità di personale di cui n. 29 unità



nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale, e n. 3 unità nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo (CAMM) – VII livello professionale di cui al D.P.R. 171/1991;

VISTA la Disposizione Presidenziale n. 11/2020 che modifica la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 22 giugno in relazione ai profili CTER VI livello, ratificata dal Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 2020 del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale, e n. 3 unità nel profilo;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere la possibilità di svolgimento delle procedure dei concorsi anche con le modalità indicate dalle normative citate, intervenute successivamente all’emanazione del bando;

DISPONE

1. La valutazione dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, di n. 32 unità di personale di cui n. 29 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale, e n. 3 unità nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo (CAMM) – VII livello professionale di cui al D.P.R. 171/1991, lo svolgimento delle prove teorico-pratiche e orali previste dal bando, potranno essere svolti anche in modalità telematica mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova orale e l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, così come disposto dalle norme citate nelle premesse.

2. In relazione al numero dei partecipanti ed alla loro provenienza geografica, e in considerazione di specifiche esigenze organizzative e socio-sanitarie, lo svolgimento delle prove concorsuali potrà avvenire anche presso eventuali sedi decentrate.

3. La presente disposizione è pubblicata sul sito web dell’Istituto (<http://www.invalsi.it>), nella sezione Bandi e Avvisi/Procedure concorsuali pubbliche per assunzioni a tempo determinato/Procedure aperte.

La Direzione generale dell’Istituto è incaricata dell’esecuzione della presente Disposizione.

Il Presidente
Anna Maria Ajello